

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1976

#### Istituzione di una Commissione parlamentare per la vigilanza in materia di controllo dei prezzi

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la necessità di una generale revisione e rielaborazione dell'attuale disciplina in materia di prezzi, disciplina che nelle sue linee fondamentali risale all'immediato dopoguerra, con una serie di successive modificazioni ed integrazioni che non hanno giovato alla costruzione di un sistema lineare e rispondente alle attuali necessità.

Già, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del presente Governo, è in corso lo studio dei vari problemi connessi al sistema dei prezzi controllati, al fine appunto di una nuova disciplina della materia. Peraltro, fin da ora, si è ritenuto opportuno prevedere, attraverso l'istituzione di apposita Commissione parlamentare, il doveroso collegamento fra l'azione del Governo, che (particolarmente nell'attuale momento congiunturale) deve basarsi necessariamente su un intervento costante sui prezzi controllati, e il

Parlamento, istituzionalmente titolare della potestà di indirizzo in materia economica.

In tal modo, l'azione degli organi dell'Esecutivo sarà oggetto di valutazione da parte del Parlamento il quale potrà, sulla scorta dei dati acquisiti, da un lato collaborare per un'azione nel settore corrispondente agli indirizzi generali in materia economica, dall'altro conoscere in ogni momento gli elementi oggettivi e motivazionali posti alla base dei provvedimenti in materia di prezzi.

Si ritiene che lo strumento per attuare tale scopo debba essere la previsione di apposita Commissione parlamentare, in modo da garantire l'opportuna snellezza e funzionalità nello svolgimento delle predette attività.

Passando ad una breve disamina delle singole norme, l'articolo 1, nel ribadire la necessità di una prossima revisione della normativa sui prezzi amministrati, istituisce una

Commissione parlamentare mista, composta di 11 membri su designazione dei Presidenti delle due Camere. L'oggetto dell'attività di tale Commissione è precisato nella funzione di valutare l'attività dell'Amministrazione nella materia e di esprimere i relativi pareri.

L'articolo 2 specifica in particolare l'oggetto dell'azione della Commissione, riferendosi alla valutazione del concreto svolgimento dell'attività amministrativa di controllo; ai criteri posti a base delle determinazioni dei prezzi amministrati; alle attrezzature e ai mezzi di cui l'Amministrazione si avvale per la sua attività. È infine espressamente previsto il giudizio della Commissione sulla conformità dei settori di prodotti sottoposti

a prezzo controllato con le linee direttive della programmazione economica.

L'articolo 3 prevede la necessaria collaborazione del Governo attraverso la trasmissione dei dati e degli elementi necessari con il solo limite della necessità di tutelare la segretezza di processi di produzione. Il secondo comma stabilisce espressamente l'obbligo del segreto sia per i membri della Commissione che per tutti i collaboratori della medesima.

L'articolo 4 infine prevede una potestà consultiva della Commissione che si realizza attraverso la comunicazione al Governo dei risultati dei suoi accertamenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

In attesa di procedere alla rielaborazione della vigente disciplina normativa in materia di prezzi amministrati è istituita una Commissione parlamentare composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, con il compito di valutare ed esprimere pareri in merito all'azione dell'Amministrazione in materia di controllo dei prezzi.

## Art. 2.

La Commissione parlamentare potrà, in particolare, valutare:

- 1) lo svolgimento dell'attività amministrativa di controllo dei prezzi;
- 2) i criteri seguiti nella determinazione e revisione dei prezzi amministrati;
- 3) i mezzi di cui dispone l'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività di controllo dei prezzi;
- 4) la conformità dell'individuazione dei prezzi da sottoporre a controllo con le linee direttive della programmazione economica, elaborate dai competenti organi dello Stato.

## Art. 3.

A richiesta della Commissione il Governo fornisce i dati e gli elementi globali settoriali, anche riferiti a singole imprese, salva in quest'ultimo caso la necessità di tutela della segretezza dei processi di produzione, che la Commissione ritenga utili ai fini dei compiti affidatili.

I membri della Commissione ed i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati, documenti ed atti acquisiti ai sensi del precedente comma.

## Art. 4.

La Commissione comunica al Governo i risultati dei suoi accertamenti affinché siano tenuti presenti nella predisposizione dei provvedimenti amministrativi in materia.